



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

*Deliberazione di C.C. n.77 del 27/07/1998
modificato con Deliberazione di C.C. n.13 del 22/02/2000
modificato con Deliberazione di C.C. n.15 del 14/03/2012*

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1. Oggetto del regolamento.
- Art.2. Classificazione del Comune di Misterbianco.
- Art.3. Gestione del servizio.
- Art.4. Tariffe.

TITOLO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE AFFISSIONI

- Art.5. Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.
- Art.6. Piano generale degli impianti.
- Art.7. Autorizzazione: istanza.
- Art.8. Documentazione da allegare alla domanda.
- Art.9. Obblighi dei titolari delle autorizzazioni.
- Art.10. Durata dell'autorizzazione.
- Art.11. Pubblicità temporanea. Tipologia ed autorizzazione.

TITOLO III

PUBBLICITA': DIVIETI E LIMITAZIONI

- Art.12. Divieto di determinate forme pubblicitarie.
- Art.13. Distribuzione di volantini.
- Art.14. Pubblicità sonora.

TITOLO IV

PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art.15. Servizio delle pubbliche affissioni.
- Art.16. Modalità per le affissioni.
- Art.17. Affissioni dirette.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art.18. Disposizioni riguardanti gli impianti esistenti.
- Art.18-bis. Proroga dei termini di pagamento dell'imposta.
- Art.19. Norma finale di rinvio.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento per la sua natura di fonte normativa secondaria integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel D. Lgs. N.507/93.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente .

Art.2. Classificazione del Comune di Misterbianco

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 507/93, il Comune di Misterbianco, in base alla popolazione residente al 31/12/1991, pari a n. 40700 abitanti, quale risulta dai dati statistici ufficiali, appartiene alla III (terza) classe ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento.

Art.3. Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oltre che essere effettuata in forma diretta dal Comune, può essere affidata in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 507/93.

Art.4. Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge.
2. Le tariffe di cui al 1° comma si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, fatte salve eventuali proroghe di legge.
3. Alla tariffa normale, di cui ai commi precedenti, si prevede una maggiorazione del 50 %, per tutte le forme di pubblicità e le affissioni di carattere commerciale esposte all'interno delle località rientranti nella categoria speciale.
4. La suddetta maggiorazione verrà applicata successivamente alla determinazione delle località comprese nella categoria speciale, cui si provvederà con successivo atto deliberativo, a seguito della delimitazione del centro abitato secondo le prescrizioni del D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992.

TITOLO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE AFFISSIONI

Art.5. Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Il numero complessivo degli impianti e mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà essere superiore a N° 1.400, così distinti:

**N° 400 Impianti comunali per il pubblico servizio,
nelle seguenti tipologie:**

N° 50	Poster.....	cm. 600 x 300
N° 50	Stendardi bifacciali	cm. 200 x 140
N° 50	Stendardi bifacciali	cm. 100 x 140
N° 100	Stendardi monofacciali	cm. 200 x 140
N° 25	Stendardi monofacciali	cm. 140 x 200
N° 100	Stendardi monofacciali	cm. 100 x 140
N° 25	Stendardi monofacciali	cm. 70 x100

**N° 300 Impianti pubblicitari propriamente detti,
nelle seguenti tipologie:**

N° 100	Poster.....	cm. 600 x 300
N° 200	Impianti vari	per le eventuali esigenze di mercato

**N° 700 Impianti da destinare a soggetti privati per l'esercizio
delle affissioni dirette, nelle seguenti tipologie:**

N° 100	Poster.....	cm. 600 x 300
N° 200	Stendardi o plance bifacciali	cm. 200 x 140
N° 200	Stendardi o plance bifacciali	cm. 140 x 200
N° 100	Stendardi bifacciali	cm. 100 x 140
N° 100	Stendardi bifacciali	cm. 140 x 100

2. La superficie complessiva degli impianti attualmente destinati alle pubbliche affissioni è di mq. 922 e quindi non inferiore a diciotto metri quadrati per ogni mille abitanti, con riferimento alla popolazione di circa 40.700 unità registrata al 31/12/1991, così come previsto dal D. Lgs. 507/93 art.18 comma 3°.
3. La superficie di cui al precedente comma è destinata per il 60% alle affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale e comunque prive di rilevanza economica e per il restante 40% alle affissioni di natura commerciale.
4. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al presente articolo nonché della distribuzione risultante dal piano generale degli impianti, il Comune può concedere, a soggetti privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Art.6. Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari, è approvato dalla Giunta comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, su proposta dell'ottavo Settore - Assetto ed utilizzo del territorio, che lo redige in collaborazione con il funzionario responsabile dell'imposta comunale sulla pubblicità e del comandante di polizia municipale, o di un loro delegato.
2. Il piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:
 - rispetto e tutela dei beni di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali;
 - salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale;
 - distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale;
 - utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti già esistenti.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne d'esercizio, come definite dall'art. 47, comma 1° del D.P.R. 495/92, modificato dall'art. 37 del D.P.R. 610/96, e precisamente: "Si definisce insegna d'esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta".
4. La Giunta comunale, ogni due anni, verifica lo stato di attuazione del piano e provvede alle necessarie modifiche ed integrazioni.

Art.7. Autorizzazione: istanza

1. L'installazione di impianti pubblicitari da parte di terzi nel territorio del Comune di Misterbianco è subordinata al rilascio di una apposita autorizzazione da parte dell'Ente concedente.
2. I soggetti interessati al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne d'esercizio o di altri mezzi pubblicitari permanenti devono preventivamente inoltrare apposita istanza in carta legale, diretta al Sindaco - VIII Settore - Assetto ed utilizzo del territorio.

3. La domanda dovrà contenere le indicazioni qui di seguito riportate:
- Generalità, residenza e codice fiscale del richiedente, nonché attività esercitata;
 - Strada e/o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione mezzo pubblicitario;
 - Ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita Iva e il numero d'iscrizione alla CC.I.AA.;
 - Autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n.15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Art.8. Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Relazione tecnica illustrativa;
 - Pianta planimetrica o documentazione fotografica dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato;
 - Progetto dal quale risultino un prospetto e sezione e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad interessare;
 - Per gli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, dichiarazione con cui l'utente si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei danni a persone e/o cose causati dal manufatto. Copia di tale polizza dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione della "dichiarazione di pubblicità".
2. Le domande incomplete non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dei dati e documenti mancanti e le stesse verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta dell'VIII Settore - Assetto ed utilizzo del territorio
3. In caso di accoglimento dell'istanza di cui sopra, una copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tributi dell'Ente che curerà tutti gli adempimenti relativi alla riscossione dell'imposta.

Art.9. Obblighi dei titolari delle autorizzazioni

1. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire solo a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione e previo pagamento dell'imposta dovuta.
2. I titolari dell'autorizzazione sono, inoltre, tenuti a :
- Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - Effettuare tutti gli interventi necessari ad assicurare il buono stato di conservazione degli stessi;
 - Esibire, all'atto della sottoscrizione della dichiarazione di pubblicità, polizza assicurativa per la copertura dei danni a persone e/o cose causati dal manufatto.

Art.10. Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, a norma dell'art. 53, comma 6°, del D.P.R. 495/92 così come modificato dal D.P.R. 610/96, ha validità per un periodo di tre anni. Alla scadenza le domande di rinnovo delle autorizzazioni saranno vagliate assieme eventuali altre richieste pervenute al protocollo generale del Comune.

Art.11. Pubblicità temporanea. Tipologia ed autorizzazione

1. Si intende temporanea quella pubblicità che indipendentemente dal contenuto del messaggio, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non abbia carattere di oggettiva stabilità.
2. Tutte le forme di pubblicità temporanea, anche se luminosa o illuminata, devono essere riconducibili alle seguenti fattispecie: striscioni, stendardi (gonfaloni), cavalletti, cartelli provvisori e cartelli reclamizzanti le vendite straordinari.

3. La domanda per la esposizione dei suddetti mezzi pubblicitari dovrà essere indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Misterbianco - Ufficio Tributi, e dovrà contenere tutte le indicazioni previste dal precedente art. 7 oltre ad un bozzetto del messaggio da esporre ed alla dichiarazione con cui l'utente si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei danni a persone e/o cose eventualmente causati dall'impianto. Copia di tale polizza dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione della "dichiarazione di pubblicità".

TITOLO III PUBBLICITA': DIVIETI E LIMITAZIONI

Art.12. Divieto di determinate forme pubblicitarie

1. Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi visibili dai veicoli in transito sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione, possono generare confusione con i segnali stradali, con i semafori, o renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che determinano l'abbagliamento.
2. E' vietata la collocazione di ogni mezzo pubblicitario sulle opere d'arte e sugli edifici di importanza storica e monumentale.
3. Nella Via G. Garibaldi, nella Via G. Matteotti, nella Via G. Bruno, nella Via S. A. Abate, nella Via A. Moro, nel Corso C. Marx possono essere collocati drappi, striscioni, stendardi e simili attraversanti vie e piazze esclusivamente per manifestazioni artistiche, culturali, sportive, turistiche e congressuali di indiscusso interesse cittadino, con esclusione della pubblicità commerciale.

Art.13. Distribuzione di volantini

1. Su tutto il territorio comunale è vietato il lancio ed il deposito di volantini di qualsiasi genere. E' consentita la distribuzione a mano o nelle buche delle lettere dei volantini di natura politica o di volontariato. E' consentita la distribuzione di natura commerciale solo nelle buche delle lettere.

Art.14. Pubblicità sonora

1. La pubblicità fonica è consentita solamente fuori dal centro abitato e comunque dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. E' consentito in tutto il territorio comunale a partiti politici, comitati civici e associazioni, l'annuncio di comizi e manifestazioni pubbliche mediante diffusori sonori, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30.

TITOLO IV PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.15. Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni, nell'ambito del territorio del Comune di Misterbianco, costituiscono un servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il suddetto servizio è inteso a garantire l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali o commerciali.
3. La scelta delle posizioni per le affissioni è fatta dall'ufficio in relazione alla disponibilità ed entro i limiti della categoria fissata dal committente.
4. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta, ai sensi del comma 5° dell'art.19 del D. Lgs. 507/93, una maggiorazione del 100 % del diritto.

5. La superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni è calcolata in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a diciotto metri quadrati per ogni mille abitanti sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente a Misterbianco.
6. Al momento dell'approvazione del presente Regolamento, il Comune di Misterbianco dispone di un parco impianti costituito da n. 220 unità, di varia tipologia, pari a mq. 922 che corrispondono a n. 1318 spazi del formato base di cm. 70 x 100.

Art.16 Modalità per le affissioni

1. Per ottenere le affissioni sugli impianti comunali, gli interessati dovranno presentare o far pervenire in orario d'ufficio, opportuna istanza in carta semplice indirizzata al Sig. Sindaco - Ufficio Tributi, con i relativi manifesti. Contestualmente, onde poter dar corso all'affissione, gli interessati effettueranno il pagamento dei relativi diritti, producendo all'ufficio competente la ricevuta dell'avvenuto pagamento. Secondo le esigenze di servizio, l'ufficio può limitare sia il numero di manifesti che la durata della esposizione.
2. Il pagamento dei diritti deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato al comune.
3. I manifesti pervenuti per l'affissione senza il relativo ordine formale e pagamento dei diritti come pure quelli residui o derivanti da annullamento della commissione, se non ritirati entro 30 giorni da quando sono pervenuti, potranno essere distrutti.

Art.17. Affissioni dirette

1. Il Comune può consentire, così come disposto dal precedente art. 5 comma 4°, l'affissione diretta da parte degli interessati di manifesti, fotografie e simili, su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
2. Tali apposite strutture dovranno essere predisposte dai soggetti privati, i quali saranno autorizzati entro i limiti previsti dal presente Regolamento, relativamente alla tipologia ed alla superficie indicata per l'esercizio delle affissioni dirette.
3. Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di quadri o spazi per l'affissione diretta devono essere indirizzate al Sig. Sindaco - VIII Settore - Assetto ed utilizzo del territorio ed in essa occorre specificare la tipologia degli impianti richiesti per l'affissione diretta. L'Amministrazione si riserva di stabilire modalità e termini attraverso cui procedere all'assegnazione degli spazi.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente si rimanda a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.
5. Tutti gli impianti destinati all'affissione diretta debbono recare ben visibile la indicazione della ditta installatrice con gli estremi per la identificazione, nonché il numero progressivo rilasciato dal Comune.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.18. Disposizioni riguardanti gli impianti esistenti

1. I mezzi pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere uniformati alle norme in esso contenuto.
2. Gli utenti interessati alla regolarizzazione, modifica o sostituzione dei propri impianti pubblicitari dovranno inoltrare all'Ente, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposita istanza.
3. I mezzi pubblicitari che dovessero risultare non conformi alle disposizioni del presente Regolamento e quelli per i quali sia stata rigettata l'istanza di cui al comma precedente dovranno essere rimossi a cura e spese del proprietario.

Art.18-bis. Proroga dei termini di pagamento dell'imposta

1. Qualora, in seguito alla proroga dei termini di approvazione del Bilancio, il Comune adotti, oltre il 31 dicembre, deliberazioni che incidono sulla commisurazione dell'imposta, i termini ordinari di pagamento sono automaticamente differiti alla fine del secondo mese successivo alla data di pubblicazione dei suddetti provvedimenti.

Art.19. Norma finale di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.